



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP AMBITO 9**

STATUTO

2023

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 23.11.2023

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione dell'Azienda pubblica dei Servizi alla Persona

È costituita, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 5 del 26 febbraio 2008 *"Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona"*, allo scopo di conseguire le finalità previste negli atti deliberativi adottati dai soggetti aderenti, l'Azienda pubblica dei servizi alla persona denominata ASP AMBITO 9.

AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 2

Natura giuridica dell'Azienda pubblica dei Servizi alla Persona

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona svolge la propria attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

Nell'Azienda pubblica dei servizi alla persona possono entrare a far parte altri Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità montane e altri soggetti pubblici e privati se titolari della gestione dei servizi socio assistenziali, previo parere favorevole dell'Assemblea dell'azienda a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei soggetti partecipanti.

Art. 3

Sede dell'Azienda pubblica dei Servizi alla Persona

La sede legale dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona è fissata nel Comune di Jesi con possibilità di convocazione dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo nelle sedi dei soggetti partecipanti.

Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi operative in località diverse.

L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda pubblica dei servizi alla persona può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei soggetti proprietari.

Art. 4

Scopo e finalità

Scopo dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate, educative e scolastiche e - più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei soggetti partecipanti, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge Regionale n. 5 del 2008, ed in particolare i servizi istituzionali sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei soggetti partecipanti e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza nelle seguenti aree d'intervento:

1. Anziani;
2. Inclusione sociale;
3. Disabili;
4. Minori e Famiglia;
5. Immigrazione;
6. Servizi educativi per la prima infanzia e scolastici.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

Con deliberazione dell'Assemblea sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi.

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) Definizione di tutti gli atti di attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000 - Piani di Zona;
- b) Rafforzamento della capacità di intervento dei soggetti partecipanti, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto ai soggetti partecipanti;
- c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
- e) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità degli interventi;
- g) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- h) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

- i) Mantenimento, sviluppo e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- j) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica;
- k) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- l) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
- m) Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Gli enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente Statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovracomunale.

Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, l'azienda pubblica dei servizi alla persona provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite aree, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Al momento dell'attivazione di ciascuna delle aree di cui al presente articolo, con atto successivo, l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

Art. 5
Servizi aggiuntivi

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stata costituita, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore dei soggetti partecipanti su richiesta dei soggetti stessi.

I relativi oneri sono a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 6
Contratti di servizio

Le modalità di erogazione dei servizi conferiti all'Azienda pubblica dei servizi alla persona dai soggetti partecipanti soci dell'Azienda sono regolate da contratti di servizio, che oltre a rispettare quanto indicato dagli standard regionali di riferimento, sono congruenti con quanto definito dall'Assemblea.

Art. 7
Soci dell'Azienda pubblica dei Servizi alla Persona

Sono soci dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona gli Enti pubblici territoriali, facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale IX che aderiranno alla convenzione.

I soci stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

a) le quote da ciascuno rappresentate ed il criterio di partecipazione al voto assembleare;

b) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;

c) la destinazione del personale trasferito all'Azienda pubblica dei servizi alla persona da parte dei soci in caso di recesso del singolo socio o in caso di scioglimento dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona;

d) eventuali criteri di assunzione delle perdite di gestione dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona, qualora esse non siano coperte con appositi piani di rientro;

e) quant'altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

Art. 8
Capitale di dotazione

All'atto della costituzione i soggetti soci provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2008, per un ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila).

Art. 9
Durata dell'Azienda pubblica dei Servizi alla Persona ed estinzione

- Durata

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona ha durata indeterminata.

Ogni quinquennio l'Assemblea effettuerà la verifica dei presupposti che hanno determinato la costituzione dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

- Estinzione dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona

Il recesso della maggioranza dei soci, (una delle possibili cause di estinzione dell'Azienda prevista dalla L.R. 5/08), previo il primo triennio, determina l'impossibilità di attuare i propri scopi e costituisce causa di estinzione a norma dell'art. 18 comma 2 della L.R. 26 febbraio 2008 n. 5 e successive modificazioni.

In caso di estinzione dell'Azienda, i soci restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con effetto pluriennale.

In caso di estinzione dell'Azienda il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra i soci seguendo le disposizioni di cui al citato art. 18 comma 5 della L.R. 5/2008 e dell'art. 11 del Regolamento attuativo regionale tenendo conto delle quote di partecipazione come stabilite dall'apposita convenzione ed in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Gli oneri diretti ed indotti inerenti la liquidazione sono a carico dei soci. La delibera di estinzione viene trasmessa alla Regione.

Art. 10 Recesso

Il recesso del socio è comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La facoltà di recesso si potrà esercitare solo dopo tre anni dalla costituzione dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

In ogni caso, ai soci viene fatta salva la possibilità di recedere prima dei tre anni dalla costituzione nel caso di affidamento del loro servizio socio-assistenziale ad Enti sovracomunali quali Unioni di Comuni o Comunità montane che subentrano nell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

I soci approvano la modifica dello Statuto e della convenzione.

Nel caso di recesso di un singolo socio si provvede alla liquidazione della sola quota di capitale di dotazione versata così come stabilita nella convenzione costitutiva dell'ASP AMBITO 9.

L'Assemblea, con decisione da assumersi a maggioranza qualificata come prevista dall'art. 2 comma 4, dovrà esprimersi sull'eventuale liquidazione della quota ovvero sulla possibilità di assegnare i beni immobili a suo tempo conferiti all'Azienda pubblica dei servizi alla persona, fino a concorrenza della quota stessa al netto della quota parte di competenze di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

Il socio che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso.

Art. 11 Ammissioni di nuovi soci

Nel caso di specie, l'Assemblea delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

Art. 12
Adozione e modifica dello Statuto

Lo Statuto è approvato dalla Regione a norma dell'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 5 del 2008.

Le modifiche statutarie sono votate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Dopo l'esame favorevole della Regione Marche, il percorso di modifica nelle sedi consiliari si intende positivamente concluso, entro n. 6 mesi, con l'approvazione delle modifiche da parte di almeno il 90% degli enti locali soci. Lo Statuto si intende definitivamente approvato se nessuno degli organi consiliari degli enti locali soci ha espresso voto contrario all'approvazione delle modifiche statutarie.

TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 13
Organi dell'Azienda pubblica dei Servizi alla Persona

Sono organi dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Assemblea dei Soci;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) il Revisore unico, come da deroga all'art. 9 comma 3 della legge regionale.

CAPO I
L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 14
Composizione

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti dei soggetti soci nelle persone del Sindaco (o del rappresentante legale nel caso di soggetti di altra natura) o di un suo delegato di ciascuno dei Soci Enti pubblici territoriali di cui al precedente articolo 7.

La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea e può avere carattere permanente.

Il delegato sostituisce a tutti gli effetti il Sindaco o il rappresentante legale.

I componenti dell'Assemblea permangono in carica sino a quando il Sindaco, in caso di socio ente pubblico territoriale, o di rappresentante legale, in caso di soggetto di altra natura, rimane in carica.

Ciascun soggetto associato partecipa all'Azienda pubblica dei servizi alla persona con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione e il voto plurimo come fissati nella convenzione di cui all'art. 7 dello Statuto.

Art. 15
Competenze

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

L'Assemblea dei Soci:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;
- nomina e revoca l'Organo amministrativo;
- approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata dell'80% (ottanta per cento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci, lo Statuto dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona e le sue successive modificazioni. Tali modifiche devono essere successivamente approvate dai Consigli dei soggetti soci.
- definisce gli indirizzi generali dell'Azienda, su proposta dell'organo amministrativo;

- approva il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio consuntivo su proposta dell'organo amministrativo;
- delibera l'eventuale fusione dell'Azienda pubblica dei servizi e l'eventuale proposta di estinzione della stessa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 26.02.2008 n. 5 e successive modificazioni;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- adotta il proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 16

Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

Al fine di orientare l'attività dell'Organo amministrativo e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l'Azienda pubblica dei servizi alla persona deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza dell'Organo amministrativo debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 17

Funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta, è notificato o trasmesso via fax o via e-mail alla sede dell'Ente socio almeno:

- 5 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
- 3 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria;
- 24 ore prima dell'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della gestione e negli altri casi stabiliti dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno un quinto delle quote di partecipazione o su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione. In questi casi la seduta deve aver luogo entro 30 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei Soci.

In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli enti presenti rappresentino almeno il 50% (cinquantapercento) delle quote di partecipazione e purché siano presenti i rappresentanti di almeno sette soci.

Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni riguardanti persone che richiedano la tutela del diritto di riservatezza.

Alle sedute all'Assemblea deve partecipare il Direttore o un suo delegato il quale cura la redazione dei relativi verbali.

Presso la segreteria dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno 24 ore prima, non comprendendo i giorni festivi.

Art. 18 Deliberazioni

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione dei soci presenti, purché costituiscano almeno la metà più uno dei soci presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.

Nelle votazioni segrete, a ciascun componente l'Assemblea saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle sue quote di partecipazione come determinate dalla convenzione di cui all'art. 7 dello Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

CAPO II PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 19 Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

Il Presidente viene eletto, a voto palese, dalla Assemblea nel suo seno con il voto favorevole di almeno l'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei Soci e dura per tutta la durata del suo mandato.

Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo viene eletto il Vice Presidente.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente dell'Assemblea esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

- rappresenta e convoca l'Assemblea;
- stabilisce l'ordine del giorno;

- presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse ai Soci;
- compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 20

Indennità e rimborso spese

Ai componenti l'Assemblea spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

CAPO III

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 21

Composizione e durata in carica

L'Organo amministrativo è composto da un Consiglio di amministrazione ed è eletto per un quinquennio dalla Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di amministrazione si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente dell'Azienda.

Tre membri compreso il Presidente, qualora il volume delle attività e dei servizi erogati e la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare siano inferiori rispettivamente ad euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) ed a euro 1.000.000,00 (unmilione).

Fino al massimo di cinque membri qualora vengano superati i limiti di cui al punto precedente.

I componenti dell'Organo di amministrazione vengono scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

L'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo avviene a scrutinio palese ed a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci.

I componenti dell'Organo amministrativo devono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità come stabilito dall'art. 12 della L.R. 26.02.2008 n. 5 e successive modificazioni.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta, e comunque durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I componenti dell'Organo amministrativo che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 22

Revoca

I componenti dell'Organo amministrativo possono essere revocati a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno il 30% (trentapercento) delle quote di partecipazione come determinate dalla convenzione di cui all'art. 7 dello Statuto, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci ed approvata dalla Assemblea con la maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento).

Nella stessa seduta l'Assemblea nomina i nuovi componenti dell'Organo amministrativo o provvede alla sostituzione dei singoli componenti.

Art. 23

Competenze

L'Organo amministrativo, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea e per il conseguimento dei fini statutari dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi. In particolare:

- propone all'Assemblea dei soci il piano programmatico comprendente un contratto di servizi che disciplini i rapporti tra socio e Azienda pubblica dei

servizi alla persona unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

- nomina e revoca l'Organo di revisione;
- determina, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti all'Organo di revisione;
- propone all'Assemblea il bilancio pluriennale di previsione;
- propone all'Assemblea il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio consuntivo;
- propone all'Assemblea il piano programmatico;
- approva l'inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare, le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
- approva l'assunzione di mutui a medio e lungo termine ai quali l'Azienda pubblica dei servizi alla persona possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
- approva la carta dei servizi;
- propone i programmi socio-assistenziali (Piano Sociale di Ambito) ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, esclusi quelli relativi alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto;
- delibera il piano esecutivo di gestione in cui sono contenuti gli obiettivi da raggiungere e le attività da predisporre per corrispondere i risultati di gestione con quanto approvato dall'Assemblea nel bilancio preventivo di esercizio, nei bilanci pluriennali e nel piano economico finanziario programmatico. Il piano esecutivo di gestione contiene gli obiettivi da assegnare al Direttore;
- delibera le convenzioni che regolano i rapporti con altri soggetti pubblici e privati, ad eccezione di quelle di carattere gestionale con i soggetti del Terzo Settore;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- adotta i regolamenti ivi compresi quelli di organizzazione e di contabilità;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente dell'Azienda fra i suoi componenti;
- nomina il Direttore;
- adotta il proprio regolamento di funzionamento;
- propone all'Assemblea dei soci il piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota dai soci e

ripartite fra i soci pubblici secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'art. 7 dello Statuto;

- propone all'Assemblea questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività dell'Organo amministrativo che necessitano del parere consultivo dei Soci;
- approva gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- approva gli accordi con l'Azienda Sanitaria per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
- approva gli accordi e le convenzioni di cui all'art. 21 comma 3 della L.R. 26.02.2008 n. 5 e successive modifiche;
- adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;
- delibera intorno alle azioni da esperire e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 24

Funzionamento

L'attività dell'Organo amministrativo è collegiale.

Le sedute non sono aperte al pubblico.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di due Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

Esse vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio.

Alle sedute dell'Organo amministrativo partecipa il Direttore con funzione consultiva e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Su base annua l'Organo amministrativo è tenuto a svolgere una relazione sull'attività dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona ed a trasmetterla ai Soci i quali la dovranno trasmettere ai rispettivi Consigli.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25
Competenze

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona con funzioni di rappresentanza legale.

È l'organo di raccordo tra l'Assemblea dei Soci e l'Organo Amministrativo e coordina l'attività di indirizzo espressa dalla Assemblea dei Soci con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

Il Presidente dell'Organo amministrativo, in particolare:

- dispone l'istruzione degli affari di competenza dell'Organo amministrativo;
- convoca e presiede l'Organo amministrativo fissando l'ordine delle discussioni;
- può conferire incarichi ai singoli componenti dell'Organo amministrativo;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha diritto, e se richiesto l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea.

Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea.

Art. 26
Vice Presidente

Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dall'Organo amministrativo al suo interno.

TITOLO III
ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

CAPO I
IL DIRETTORE

Art. 27
Nomina e incompatibilità

L'Organo amministrativo nomina un Direttore dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e all'attività dell'Azienda e all'entità del patrimonio gestito e ne comunica la nomina ed i criteri seguiti all'Assemblea.

Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Organo amministrativo e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservati all'Assemblea dei Soci e all'Organo amministrativo.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizzazione dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona determina il compenso spettante al Direttore.

In caso di impedimento o assenza del Direttore, le funzioni vengono esercitate su proposta dell'Assemblea dei soci e su designazione dell'Organo amministrativo, da un dipendente dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona o da un soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 28
Competenze

Il Direttore è la persona preposta alla gestione dell'attività dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

Il Direttore, in particolare:

- cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Assemblea dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona e dall'Organo amministrativo;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;
- formula proposte all'Organo amministrativo;
- dirige il personale;
- presiede le commissioni di gara e l'ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché le commissioni per la selezione del personale;
- stipula i contratti;
- approva le convezioni di tipo gestionale con i soggetti del Terzo Settore;
- adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia;
- sottopone all'Organo amministrativo, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali, nonché del rendiconto di gestione e del bilancio d'esercizio;
- riferisce dettagliatamente dell'attività svolta all'Organo amministrativo ogni tre mesi e ogni qualvolta ne venga richiesto dal Presidente dell'Organo amministrativo;
- deve intervenire alle riunioni dell'Organo amministrativo e della Assemblea senza diritto di voto;
- esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

CAPO II

Art. 29
Ordinamento degli uffici

L'Organo amministrativo approva la dotazione Organica dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona ed il regolamento di organizzazione, in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.

Non possono essere nominati impiegati o Direttore dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona i Consiglieri e gli Assessori degli Enti Soci.

Art. 30 Incompatibilità e responsabilità

A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dall'Organo amministrativo.

Art. 31 Personale

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla Legge regionale, dal presente Statuto e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

In particolare il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 207 del 2001 e successive modificazioni; il personale già dipendente degli enti (o rami di essi) confluiti nell'Azienda pubblica dei servizi alla persona, conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata, fino all'individuazione del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza.

I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. L'Azienda pubblica dei servizi alla persona potrà inoltre stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi che l'Azienda Sanitaria fosse eventualmente disposta a fornire.

TITOLO IV

CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 32

Principi generali

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 33

Sistema informativo contabile

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le Aziende pubbliche dei servizi alla persona, attraverso l'adozione, da parte dell'Organo amministrativo, di un apposito regolamento.

In particolare il sistema informativo contabile dell'Azienda è costituito da:

- contabilità economico patrimoniale;
- sistema di budget;
- sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Il sistema di contabilità analitica dovrà determinare per le attività di cui ai singoli contratti di servizio un conto economico per ogni centro di costo individuato, in modo tale da determinare i ricavi ed in costi per prodotto o per servizio, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione.

In particolare, per le Case di Riposo i centri di costo corrisponderanno alle singole strutture conferite.

In sede di consuntivazione, sulla base dei dati di costo complessivo relativo alla realizzazione delle attività di cui ai singoli contratti di servizio, l'ente socio si obbliga ad integrare quanto eventualmente non coperto in sede di preventivo in funzione dell'utilizzo del servizio da parte dell'Ente stesso, nei tempi e nei modi stabiliti dalla convenzione di cui all'art. 7 dello Statuto.

Art. 34
Piano programmatico

Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della L.R. n. 5 del 2008 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 31 dicembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.

Dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Art. 35
L'organo di revisione

La revisione economico-finanziaria dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona è affidata ad un revisore unico che è nominato dall'Organo amministrativo e scelto fra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, costituito in esecuzione del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

L'Organo di revisione resta in carica per un quinquennio, in particolare fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.

Non possono essere nominati membri dell'organo di revisione, e se nominati decadono:

- i consiglieri degli Enti Soci;
- i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona;
- coloro che sono legati all'Azienda pubblica dei servizi alla persona da un rapporto di prestazioni d'opera retribuita;
- coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all'Azienda pubblica dei servizi alla persona od industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con l'Azienda pubblica dei servizi alla persona;
- coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

Art. 36 Competenze

L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

L'Organo di revisione, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e, ove richiesto, dell'Organo amministrativo.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al Revisore nei termini di cui all'art. 17.

Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona nel perseguire gli scopi consortili.

Il Revisore risponde della veridicità delle attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 37

Patrimonio

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona ha un proprio patrimonio costituito dal capitale di dotazione, da trasferimenti degli enti e da acquisizioni successive.

Il patrimonio dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona è costituito dai beni immobili, mobili registrati e mobili trasferiti dagli Enti soci in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dall'Azienda pubblica dei servizi alla persona stessa nell'esercizio della sua attività.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830 secondo comma del Codice Civile.

I beni dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili è deliberato dall'Organo amministrativo come determinato da apposita convenzione di cui all'art. 7 dello Statuto, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti soci.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona non può realizzare utili a carico degli Enti soci.

Art. 38

Mezzi finanziari

Le entrate dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli Enti soci;
- b) i contributi degli Enti soci;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti locali territoriali, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza;
- e) prestiti o accensioni di mutui.

Art. 39

Trasferimenti e quote di partecipazione

I trasferimenti annuali degli Enti soci, proporzionali alle quote di partecipazione come stabilite dalla convenzione di cui all'art. 7 dello Statuto, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Gli Enti soci hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona, a semestri anticipati, una quota pari ad un mezzo della somma comunicata, salvo conguaglio.

Art. 40

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 41

Convenzioni e contratti

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario stipulando apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria competente, in conformità alla legislazione regionale.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.

Nel regolamento sono altresì determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

Art. 42

Partecipazione, informazione e diritto di accesso

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona uniforma la propria attività al principio della trasparenza.

Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona, secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/1990 e successive modifiche.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio.

A tal fine l'Azienda pubblica dei servizi alla persona si impegna a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona promuove la valorizzazione e la partecipazione del volontariato instaurando legami di collaborazione stabili con le associazioni interessate, tramite convenzioni ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Funzioni normative

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona.

I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito web dell'Azienda.

I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 44

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle normative vigenti e alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.